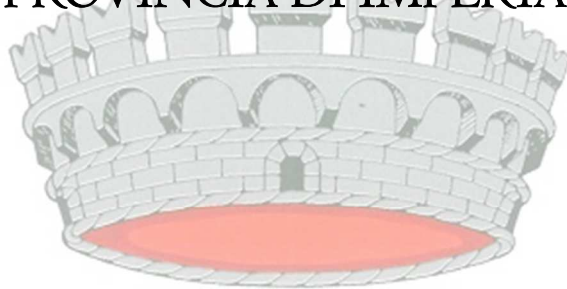


COMUNE DI TERZORIO
PROVINCIA DI IMPERIA



STATUTO
COMUNALE



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16, del 30 aprile 2019
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Il Comune
- Art. 2 – Principi Fondamentali e finalità
- Art. 3 – Funzioni
- Art. 4 – Forme di garanzia per i cittadini dell'Unione Europea e per gli stranieri

TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO

- Art. 5 – Organi
- Art. 6 – Potestà regolamentare
- Art. 7 – Consiglio Comunale
- Art. 8 – Competenza del Consiglio Comunale
- Art. 9 – Consiglieri Comunali
- Art. 10 – Commissioni Permanenti
- Art. 11 – Commissioni di Controllo e di Indagine
- Art. 12 – Commissioni Speciali
- Art. 13 – Decadenza e Dimissioni
- Art. 14 – Convocazione del Consiglio Comunale
- Art. 15 – Adunanze Consiliari
- Art. 16 – Gruppi Consiliari e Conferenza dei Capigruppo
- Art. 17 – Poteri di iniziativa
- Art. 18 – Sindaco
- Art. 19 – Vicesindaco
- Art. 20 – Giunta Comunale
- Art. 21 – Attribuzioni della Giunta Comunale
- Art. 22 – Funzionamento della Giunta Comunale
- Art. 23 – Mozione di Sfiducia
- Art. 24 – Cessazione dalla carica di Assessore

TITOLO III – SERVIZI COMUNALI

- Art. 25 – Forma di gestione
- Art. 26 – Gestione in economia
- Art. 27 – Aziende Speciali
- Art. 28 – Istituzioni
- Art. 29 – Società
- Art. 30 – Convenzioni
- Art. 31 – Consorzi
- Art. 32 – Accordi di programma
- Art. 33 – Modalità costitutive
- Art. 34 – Altre forme di collaborazione

TITOLO IV – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

- Art. 35 – Principi generali
- Art. 36 – Responsabili dei Servizi
- Art. 37 – Funzioni dei Responsabili dei Servizi
- Art. 38 – Incarichi di Responsabile dei Servizi e di Alta Specializzazione
- Art. 39 – Incarichi e Collaborazioni Esterne
- Art. 40 – Uffici alle dipendenze degli Organi Politici e di Controllo Interno
- Art. 41 – Conferenza dei Responsabili dei Servizi

Art. 42 – Il Segretario Comunale

Art. 43 – Vicesegretario

TITOLO V – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 44 – Titolari dei diritti

Art. 45 – Libere forme associative

Art. 46 – Partecipazione popolare

Art. 47 – Consultazione della popolazione

Art. 48 – Referendum

Art. 49 – Diritto di informazione

TITOLO VI – FINANZA, CONTABILITÀ E CONTROLLO SULLA GESTIONE

Art. 50 – Attività finanziaria ed impositiva del comune

Art. 51 – Ordinamento contabile del Comune

Art. 52 – Programmazione di Bilancio

Art. 53 – Rendiconto della Gestione

Art. 54 – Gestione di Bilancio e Piano Esecutivo di Gestione

Art. 55 – Controllo di Gestione

Art. 56 – Patrimonio

Art. 57 – Organo di Revisione

Art. 58 – Attività dell'organo di revisione

TITOLO VII – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO DI ACCESSO - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Art. 59 – Diritto di accesso ai documenti amministrativo

Art. 60 – Partecipazione ai procedimenti amministrativi

Art. 61 – Ordine di trattazione delle richieste di attinenti

Art. 62 – Istruttoria pubblica

Art. 63 – Tutela della riservatezza

Art. 64 – Difensore Civico

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 65 – Revisione dello Statuto

Art. 64 – Adozione dei Regolamenti

Art. 67 – Disciplina transitoria e finale

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Il Comune

1. Il Comune di Terzorio, ente locale autonomo entro l'unità della Repubblica secondo la Costituzione e le leggi generali dello Stato, rappresenta la comunità di Terzorio.
2. Il Comune di Terzorio fonda la propria azione sui principi e valori della Costituzione italiana, della Resistenza, sul civismo e la solidarietà umana. L'autogoverno della comunità di Terzorio, esercitato dal proprio Comune, si realizza nell'ambito delle previsioni del presente Statuto.
3. Lo STEMMA del Comune, concesso con Decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2003, è il seguente:
semipartito troncato: il PRIMO, di argento, alla croce di rosso; il Secondo, di azzurro, fluttuoso di argento; il TERZO, di rosso, al tronco di olivo vetusto e nocchieroso, al naturale, con otto rami, di verde, quattro per parte, esso tronco nodrito nella pianura diminuita d'oro. Ornamenti esteriori da Comune.
Il GONFALONE del Comune, concesso con medesimo decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2003, è il seguente:
drappo di bianco, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto bianco con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati di argento.
4. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa.
5. Il Comune ha altresì autonomia impositiva e finanziaria, che opera nei limiti stabiliti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Articolo 2 - Principi fondamentali e finalità

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà e attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, attuando forme di decentramento territoriale e di cooperazione con gli altri Comuni e gli Enti Pubblici.
2. Il Comune pone a fondamento delle proprie attività i principi contenuti nella Costituzione Repubblicana e i valori della Libertà, della Solidarietà sociale, dell'Uguaglianza e della Pari Dignità di tutti i cittadini e del rapporto democratico con gli stessi, anche attraverso adeguati strumenti di informazione, collaborazione, partecipazione e trasparenza.
3. Il Comune garantisce e promuove i valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento alla tutela della persona e della famiglia.
4. Il Comune favorisce la realizzazione delle Pari Opportunità tra donne e uomini, nel campo della formazione professionale e del lavoro e nella difesa e qualificazione dei servizi sociali ed educativi; promuove azioni di supporto alla famiglia, nella creazione di nuovi strumenti di aggregazione e di tutela delle donne, nella definizione di una pianificazione che tenga conto dei tempi di vita e di lavoro.
5. Promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale e negli organi collegiali non elettivi del Comune nonché degli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti, nel rispetto delle formalità stabilite dalla normativa. Il Comune ha la rappresentanza generale degli interessi della comunità, di cui concorre a realizzare lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale.
6. A tali fini, promuovendo anche la partecipazione dei privati alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, assume e sostiene le iniziative tese a:
 - a) proteggere e valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale;
 - b) proteggere e valorizzare il territorio comunale e il suo caratteristico ambiente naturale;
 - c) offrire la migliore ospitalità ed accoglienza, con adeguati servizi e strutture, a quanti per lavoro, per studio, per turismo, transitano o permangono nel comune;
 - d) promuovere le più ampie iniziative in materia di assistenza, integrazione e diritti delle persone in condizione di handicap o disagio fisico e sociale, disciplinando l'organizzazione di propri servizi e le modalità di coordinamento con gli altri soggetti operanti in questo ambito;
 - e) rafforzare i vincoli di solidarietà esistenti nella popolazione e affrontare i problemi di integrazione secondo i principi della tolleranza e della pari dignità;

- f) promuovere lo sviluppo economico locale nella prospettiva di una più alta qualità di vita sociale, culturale ed ambientale;
- g) promuovere e sviluppare le iniziative economiche pubbliche, private, cooperative e dell'associazionismo imprenditoriale, per favorire l'occupazione e il benessere della popolazione;
- h) favorire la funzione sociale della cooperazione, riconoscendone i valori di innovazione e di solidarietà;
- i) sviluppare, sostenere e consolidare le attività e i servizi educativi, sociali, formativi, culturali, sportivi e ricreativi, promuovendo le più ampie collaborazioni con gli enti pubblici, i privati, le associazioni, il volontariato organizzato e individuale e le fondazioni, anche tramite il comando di personale del Comune, con oneri a loro carico;
- j) consolidare ed estendere il patrimonio dei valori di Libertà, di Democrazia e di Pace;
- k) partecipare alle associazioni nazionali ed internazionali degli Enti Locali, promuovendo rapporti e forme di collaborazione con enti locali di altri paesi, anche al fine di cooperare alla progressiva affermazione dell'Unione Europea e al superamento di barriere tra popoli e culture.

Articolo 3 – Funzioni

- 1. Il Comune è titolare di tutte le funzioni amministrative di precipuo interesse comunale, che non siano espressamente riservate ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
- 2. Il Comune può esercitare le sue funzioni anche in collaborazione con altri Comuni o con la Provincia, con l'intento di perseguire l'economicità di gestione, nonché la razionalizzazione e lo sviluppo dei servizi ai cittadini.
- 3. Il Comune esercita altresì le funzioni statali, regionali e provinciali ad esso delegate o attribuite, sempre che siano assicurate congrue risorse per la loro gestione ed assume, nel contempo, l'impegno a promuovere tutte le iniziative più idonee per dotarsi dei mezzi finanziari e delle strutture di supporto necessarie per garantire una efficace gestione delle dette funzioni.
- 4. Le funzioni di cui ai precedenti commi sono esercitate secondo il principio di sussidiarietà.
- 5. Le stesse possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Articolo 4 – Forme di garanzia per i cittadini dell'Unione Europea e per gli stranieri

- 1. Al fine di garantire ai cittadini dell'Unione Europea ed agli stranieri regolarmente soggiornanti i diritti derivanti dei principi sanciti dalla legge, il Comune riconosce le loro libere e democratiche forme associative, favorisce i rapporti con l'Amministrazione e l'accesso ai pubblici servizi in condizioni di parità di trattamento con i cittadini italiani e può prevedere e disciplinare, con apposito Regolamento, forme di consultazione ed organismi di partecipazione alla vita pubblica locale.

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO

Articolo 5 - Organi

1. Sono organi di governo del Comune: il Sindaco, il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale.
2. Le riunioni degli organi di governo, oltre che di ogni altro organo collegiale dell'Ente, possono essere svolte anche in modalità videoconferenza o in forma mista (parte in presenza e parte da remoto), purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
 - a) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti, regolare l'andamento dello svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere documenti.

Articolo 6 - Potestà regolamentare

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge, l'organizzazione del Comune è disciplinata da Regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.
2. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni del Comune è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato e della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma e 118 della Costituzione.
3. I Regolamenti sono approvati dall'organo competente ed entrano in vigore alla data di esecutività dell'atto deliberativo che li approva, salva diversa previsione nell'atto deliberativo stesso.

Articolo 7 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Adotta gli atti di sua competenza previsti dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità, imparzialità e corretta gestione amministrativa nell'esclusivo interesse della collettività locale.
3. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione ai principi di Solidarietà e di Civile Convivenza.
4. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo il Consiglio può disporre, per il tramite delle Commissioni Consiliari competenti, consultazioni con le associazioni economiche, sindacali, culturali e di volontariato presenti sul territorio.
5. Gli atti fondamentali del Consiglio Comunale devono contenere l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, nonché delle risorse e degli strumenti necessari.
6. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo, il Consiglio Comunale può istituire Commissioni di Indagine sul funzionamento dell'Ente.
7. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.
8. Il Consiglio Comunale può incaricare uno o più Consiglieri a riferire su specifiche materie o argomenti in occasioni determinate e su mandato temporaneo ed in tale ambito può attribuire ad una donna Consigliere di riferire in materia di Pari Opportunità.
9. Il Consiglio Comunale delibera il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

Articolo 8 - Competenze del Consiglio Comunale

1. Le materie di competenza del Consiglio Comunale sono quelle indicate dalla legge.
2. Le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo stabilite da legge si esercitano su tutta l'attività dell'Amministrazione Comunale e su tutti gli atti dei propri organi. Tali funzioni si estendono anche ad Enti, Aziende e Società in cui il Comune è parte o ha la rappresentanza tramite il Sindaco o persone dallo stesso nominate o delegate.
3. Le deliberazioni del Consiglio Comunale nelle materie di propria competenza che concretizzano un rapporto contrattuale possono disporre anche dell'autorizzazione a contrattare con l'indicazione di tutti gli elementi prescritti dalla legge. Parimenti le deliberazioni comportanti entrate o spese possono contenere l'accertamento di entrata o l'impegno di spesa ai sensi dell'ordinamento contabile.

Articolo 9 - Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri, al fine di esercitare il proprio mandato, secondo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento, hanno diritto di:
 - a) iniziativa su tutti gli atti di competenza del Consiglio;
 - b) presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno;
 - c) ottenere dagli uffici nonché dalle Aziende ed Enti dipendenti dal Comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
3. I Consiglieri Comunali non sono tenuti a specificare i motivi della richiesta di accesso agli atti, né l'interesse allo stesso. In nessun caso il Consigliere potrà far uso personale delle notizie e dei documenti acquisiti. Non possono essere oggetto dell'accesso i soli atti sottratti per espressa indicazione di legge.
4. I Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni.

Articolo 10 - Commissioni Permanenti

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel proprio seno Commissioni Permanenti per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza del Consiglio.
2. Le Commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all'attività svolta dalle Aziende Comunali e dagli Enti dipendenti o partecipati dal Comune.
3. Le Commissioni hanno altresì funzioni consultive e propositive e sono composte da soli Consiglieri Comunali, con criteri idonei a garantire, a norma di regolamento, la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i gruppi.
4. Tutti i Consiglieri possono partecipare con diritto di parola, di proposta e di emendamento, al lavoro delle Commissioni Permanenti di cui non facciano parte.
5. Il numero, la composizione e le norme di funzionamento delle Commissioni sono disciplinati dal Regolamento.
6. Lo stesso Regolamento indicherà le materie da sottoporre all'esame preventivo delle Commissioni.
7. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, tranne i casi previsti dal Regolamento.
8. Le Commissioni riferiscono al Consiglio Comunale nel termine massimo di dieci giorni dall'assegnazione delle proposte, dopo di che l'argomento viene comunque iscritto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
9. Nei casi urgenti, a richiesta della Giunta, sentiti i Capigruppo, il termine può essere abbreviato, secondo le modalità previste dal regolamento.
10. Alle Commissioni può essere affidato, sentiti i Capigruppo, il compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, che possono essere sottoposti alla votazione del Consiglio.
11. Le Commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, dei Responsabili dei Servizi, delle Aziende e degli Enti collegati. Possono altresì invitare ai propri lavori persone esterne all'Amministrazione, la cui competenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.

Articolo 11 - Commissioni di Controllo e di Indagine

1. Il Consiglio Comunale può istituire con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio e su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, escludendo dal computo il Sindaco, Commissioni Temporanee o Speciali per fini di controllo, di garanzia o di indagine sull'attività dell'Amministrazione Comunale. Dette Commissioni sono composte solo dai Consiglieri Comunali, con la rappresentanza di ogni Gruppo Consiliare.
2. La presidenza di ciascuna commissione è attribuita a un consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.
3. Il funzionamento, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate con l'atto deliberativo che le istituisce.

Articolo 12 - Commissioni Speciali

1. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni Temporanee per analizzare, studiare e formulare pareri e proposte o riferire in merito ad un fatto od un accadimento di cui il Consiglio Comunale ha necessità di particolari conoscenze.
2. La composizione, il funzionamento, la disciplina dell'attività di tali Commissioni è quella prevista per le Commissioni Permanenti.
3. Il Consiglio Comunale all'atto dell'istituzione di tali Commissioni ne stabilisce l'oggetto, l'ambito di attività e la durata.

Articolo 13 – Decadenza e Dimissioni

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a cinque sedute consecutive del Consiglio Comunale. La Decadenza è pronunciata dal Consiglio su iniziativa del Sindaco.
2. La proposta di Decadenza deve essere notificata ai Consiglieri interessati almeno dieci giorni prima della seduta.
3. Il Consigliere interessato può presentare giustificazioni scritte al Sindaco almeno due giorni prima della seduta consiliare in cui si tratterà della decadenza; in tal caso la procedura può essere interrotta.
4. Nel caso di pronuncia di decadenza di un Consigliere, il Consiglio Comunale procede alla surrogazione nella prima seduta utile.
5. Le dimissioni del Consigliere devono essere presentate con le modalità ed hanno l'efficacia prevista dalla legge.

Articolo 14 - Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni Ordinarie e Straordinarie.
2. Le sessioni Ordinarie possono svolgersi in qualsiasi periodo dell'anno e sono convocate dal Sindaco anche su richiesta della Conferenza dei Capigruppo.
3. Le sessioni Straordinarie sono convocate dal Sindaco, oltreché per propria determinazione, su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. La riunione in sessione Straordinaria deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 3 del presente articolo.
5. Il Consiglio Comunale si riunisce in prima ed in seconda convocazione effettuata dal Sindaco con avviso scritto, contenente l'Ordine del Giorno, da consegnare o trasmettere ai singoli Consiglieri Comunali, almeno 5 giorni prima della seduta, per le sedute ordinarie, o tre giorni prima per le sedute Straordinarie.
6. Per gli argomenti urgenti, esplicitamente evidenziati, la convocazione avviene con avviso scritto da consegnare o trasmettere ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.
7. La consegna o trasmissione dell'avviso di convocazione viene effettuata ad ogni Consigliere Comunale nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento, anche con modalità telematiche.
8. Il deposito degli atti iscritti all'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale avviene entro le 48 (quarantotto) ore antecedenti alla seduta.
9. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri, inserendo all'Ordine del Giorno le questioni da trattare richieste.

Articolo 15 - Adunanze Consiliari

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicesindaco ovvero, in caso di assenza anche di questi dal Consigliere Anziano. È Consigliere Anziano il componente del Consiglio che ha conseguito nell'elezione il maggior numero complessivo di suffragi; a parità di colui che è più avanzato in età.
2. L'ordine dei lavori del Consiglio è predisposto dal Sindaco o da chi ne fa le veci, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
3. Salvo i casi previsti dalla Legge, dallo Statuto o dal Regolamento, le sedute del Consiglio sono pubbliche e possono essere convocate nella sede legale del Comune (Palazzo Civico), nella sala della Torre Medioevale (Antiturchesca o Barbaresca) e presso il Centro Sociale Polivalente.
4. Per la validità delle sedute occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Comunale, ovvero, in seconda convocazione, la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, arrotondato aritmeticamente, senza computare il Sindaco.
5. Le sedute del Consiglio Comunale possono essere svolte anche in modalità videoconferenza o in forma mista (parte in presenza e parte da remoto), purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
 - a) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti, regolare l'andamento dello svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere documenti;
6. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione; la seduta è presieduta dal Sindaco. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
7. Nella prima seduta il Consiglio Comunale provvede alla verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla legge e alla convalida dei Consiglieri; quindi il Sindaco comunica la composizione della Giunta Comunale.
8. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.

9. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento con la seguente formula:
“GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA, DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA E LE LEGGI DELLO STATO E DI ESERCITARE LE MIE FUNZIONI NELL'INTERESSE ESCLUSIVO DEL BENE PUBBLICO”.

Articolo 16 - Gruppi Consiliari e Conferenza dei Capigruppo

1. I Consiglieri sono organizzati in Gruppi cui sono assicurati mezzi adeguati per lo svolgimento delle loro funzioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio.
2. I Consiglieri, entro dieci giorni dalla loro convalida, dichiarano, secondo le norme del regolamento, a quale Gruppo Consiliare intendano aderire.
3. Ogni Gruppo rappresentato nel Consiglio esprime un Capogruppo. In caso di mancata designazione o di assenza non accompagnata dall'indicazione di un sostituto, le funzioni del Capogruppo vengono svolte da colui che ha riportato il maggior numero di voti nella propria lista.
4. La Conferenza dei Capigruppo Consiliari, costituita ai sensi del presente articolo, è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile; su richiesta, previa indicazione dell'ordine del giorno, della Giunta o di uno dei Capigruppo Consiliari.
5. In particolare, la Conferenza dei Capigruppo determina la programmazione dei lavori e la predisposizione dei calendari delle sessioni ordinarie di attività del Consiglio; inoltre si esprime in ordine alla soluzione di quesiti di procedura o di interpretazione delle norme del Regolamento Consiliare.
6. Il Regolamento prevede le relative modalità di funzionamento.

Articolo 17 - Poteri di iniziativa

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre all'esame del Consiglio spetta alla Giunta, al Sindaco, alle Commissioni Consiliari e ai singoli Consiglieri, oltre che ai cittadini, in conformità al presente Statuto e secondo le modalità stabilite dal Regolamento Consiliare.
2. Alla Giunta spetta in via esclusiva il compito di proporre al Consiglio, per l'adozione, gli schemi dei Bilanci annuali e pluriennali e del Rendiconto della Gestione, nonché delle relazioni di accompagnamento corredate degli allegati previsti come obbligatori dalla legge.
3. Le proposte concernenti deliberazioni sono presentate per iscritto e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste. Esse sono di norma assegnate all'esame della commissione Consiliare Competente, se costituita, ed al fine di essere sottoposte alla votazione del Consiglio, devono essere accompagnate dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

Articolo 18 – Sindaco

1. Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione Comunale ed esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge.
2. Egli è il rappresentante legale dell'Ente, anche in giudizio ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione.
3. In tale veste impartisce direttive al Segretario Comunale ed ai Responsabili dei Servizi, in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
4. Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali.
5. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali attribuite al Comune.
6. Egli ha inoltre competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali amministrative.
7. In particolare il Sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune, nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
 - b) può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori;
 - c) può delegare ai Responsabili dei Servizi del Comune il compimento di singoli atti;
 - d) indice i Referendum previsti dal successivo articolo 48 e convoca i relativi comizi elettorali
 - e) adotta le Ordinanze nelle materie indicate nell'art. 54, commi 1 e 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le Ordinanze Contingibili ed Urgenti previste dalla legge e le ordinanze ordinarie aventi contenuto generale ed astratto non rientranti nella competenza gestionale dei Responsabili dei Servizi;
 - f) promuove la conclusione degli Accordi di Programma.

Articolo 19 - Vicesindaco

1. Il Sindaco nomina fra gli Assessori un Vicesindaco, che lo sostituisce ad ogni effetto nella funzione, in caso di assenza o impedimento.

2. Gli Assessori esterni al Consiglio possono svolgere le funzioni di Vicesindaco con esclusione della Presidenza del Consiglio che, in caso di assenza o impedimento del Sindaco, verrà assunta dal Consigliere Anziano.

Articolo 20 - Giunta Comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non superiore a quello previsto dalla legge.
2. Il Sindaco determina il numero dei componenti della Giunta Comunale, sulla base delle proprie valutazioni politico-amministrative.
3. Possono essere nominati Assessori persone esterne al Consiglio Comunale in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. La Giunta verifica la presenza dei requisiti di eleggibilità e compatibilità degli Assessori.

Articolo 21 - Attribuzioni della Giunta Comunale

1. La Giunta collabora col Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali adottati dal Consiglio Comunale, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi; essa riferisce annualmente o quando lo ritenga necessario sulla propria attività al Consiglio e quando lo richieda il Consiglio stesso.
2. Il Sindaco affida ai singoli Assessori il compito politico di sovrintendere a determinati ambiti di amministrazione o a specifici progetti, al fine di dare impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del Comune.
3. L'esercizio da parte degli Assessori dei compiti loro attribuiti avviene nel rispetto delle competenze gestionali dei Responsabili dei Servizi e del carattere unitario della struttura organizzativa.
4. La Giunta adotta gli atti di governo che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio e del Sindaco. Fra tali atti rientrano quelli riguardanti la promozione e la resistenza in giudizio, nonché il potere di conciliare e di transigere una lite.
5. Le deliberazioni della Giunta Comunale nelle materie di propria competenza, che concretizzano un rapporto contrattuale, possono disporre anche l'autorizzazione a contrattare con l'indicazione di tutti gli elementi prescritti dalla legge. Parimenti, le deliberazioni comportanti entrate o spese possono contenere l'accertamento di entrata o l'impegno di spesa ai sensi dell'ordinamento contabile.

Articolo 22 - Funzionamento della giunta

1. La Giunta Comunale è convocata dal Sindaco che la presiede e stabilisce anche l'ordine del giorno delle sedute e i rispettivi relatori.
2. Le sedute non sono pubbliche e sono valide e atte a deliberare comunque con la metà dei componenti.
3. La Giunta Comunale si può riunire in audio videoconferenza o in forma mista (parte in presenza e parte da remoto), purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
 - a) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti, regolare l'andamento dello svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere documenti;
4. Il Sindaco può ammettere alle sedute persone non appartenenti al collegio, durante la trattazione di specifici argomenti.
5. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Comunale. Il Segretario ha compiti consultivi, referenti e di assistenza e redige il processo verbale della seduta.
6. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o dei singoli Assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri previsti dalla legge.
7. Le deliberazioni della Giunta Comunale sono assunte, con l'intervento della maggioranza dei componenti, a maggioranza assoluta dei presenti, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.
8. Le deliberazioni della Giunta sono firmate dal Sindaco e dal Segretario Comunale. Esse vengono comunicate in elenco ai Capigruppo Consiliari all'atto della pubblicazione all'albo pretorio digitale.

Articolo 23 - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 24 - Cessazione dalla carica di assessore

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a) morte;
 - b) dimissioni;
 - c) revoca;
 - d) decadenza.
2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco e sono senz'altro perfette ed immediatamente efficaci, ed altresì irrevocabili, per il solo fatto della presentazione.
3. La revoca degli Assessori è disposta dal Sindaco con atto motivato.
4. Gli Assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.
5. La decadenza e tutti i casi di cessazione dalla carica sono dichiarati dal Sindaco.
6. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'Ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

TITOLO III

SERVIZI COMUNALI

Articolo 25 - Forma di gestione

1. Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.
2. L'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali potrà avvenire mediante:
 - a) gara ad evidenza pubblica in applicazione delle norme inerenti gli appalti o le concessioni;
 - b) affidamento a società a capitale misto pubblico e privato con procedura di gara per la scelta del socio privato a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura cd. a doppio oggetto);
 - c) in house providing.
3. È consentita la gestione in economia nei casi previsti nel successivo art. 27, comma 2.
4. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.

Articolo 26 - Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento mediante gara.

Articolo 27 - Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui all'articolo 113 del T.U.E.L., e successive modifiche e integrazioni, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un'Azienda Speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo Statuto.
2. Sono organi dell'Azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore Generale:
 - a) il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a Consigliere Comunale, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero non superiore a quello fissato dalla legge, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
 - b) il Presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a).
3. Al Direttore Generale è attribuita la direzione gestionale dell'Azienda, con la conseguente responsabilità. Lo Statuto dell'Azienda disciplina le condizioni e le modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
4. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri Enti, Aziende, Istituzioni e Società, coloro che sono in lite con l'Azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'Azienda Speciale.
5. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del Presidente o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.
6. L'ordinamento dell'Azienda Speciale è disciplinato dallo Statuto ed approvato dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
7. L'organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati dall'Azienda stessa, con suo Regolamento.
8. L'Azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
9. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
10. Lo Statuto dell'Azienda Speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Articolo 28 – Istituzioni

1. In alternativa alla gestione mediante Azienda Speciale, per la gestione dei servizi sociali, il Consiglio Comunale può costituire apposite Istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle Istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore Generale. Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo dal Consiglio Comunale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
3. Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 27 per le Aziende Speciali.
4. Il Direttore Generale dell'Istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'Istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.
5. L'ordinamento e il funzionamento delle Istituzioni sono stabiliti dal presente Statuto e dai Regolamenti Comunali. Le Istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Articolo 29 - Società

1. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato non possono essere costituite Società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società.

Articolo 30 - Convenzioni

1. Il Comune può stipulare Convenzioni, ai sensi di legge, con altri enti locali per la gestione di determinati servizi e funzioni di comune interesse al fine di ottenere risparmi della spesa senza incidere sulla funzionalità, efficienza ed efficacia dei servizi convenzionati.
2. Le Convenzioni stabiliscono i fini, la durata e le forme di consultazione fra gli enti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, nonché le forme dell'indirizzo e del controllo di competenza del Consiglio Comunale.

Articolo 31 - Consorzi

1. Il comune può costituire, ai sensi di legge, con la Provincia e con altri Comuni, Consorzi per la gestione di uno o più servizi socio-assistenziali.

Articolo 32 - Accordi di programma

1. Il Comune per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento di interesse comunale che richiedano l'azione integrata e coordinata con altri enti, Regione, Amministrazione Statale o altri soggetti pubblici, può stipulare accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi di attuazione degli interventi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

Articolo 33 - Modalità costitutive

1. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di Aziende Speciali e di Istituzioni, la costituzione o la partecipazione in una società di capitali con la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati al Comune.

Articolo 34 - Altre forme di collaborazione

1. Il Comune per lo svolgimento di funzioni, attività o per la realizzazione di opere e di interventi a beneficio della collettività amministrata, può concludere accordi con altri soggetti pubblici o privati, o con organismi o forme associative di cittadini cointeressati.
2. L'accordo indicherà il ruolo, le competenze, gli obblighi e gli oneri a carico delle parti.
3. Nell'attuazione delle funzioni ed attività previste dall'accordo i soggetti partecipanti debbono rispettare le disposizioni e le prescrizioni stabilite dalla legge.
4. È consentita l'adesione ad un'unica forma associativa prevista dall'art. 33 (Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni) del D. Lgs. n. 267/2000, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del Servizio Idrico Integrato e del Servizio di Gestione dei Rifiuti.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Articolo 35 - Principi generali

1. Il Comune disciplina, con appositi atti di programmazione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, il fabbisogno e la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi, sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi, con i soli limiti derivanti dalla capacità di Bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni dei servizi e dei compiti propri.
2. Gli Uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza, efficienza, criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura. A tal fine il comune assume i metodi della formazione e della valorizzazione delle professionalità, nonché l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di risultato per tendere al continuo miglioramento quali-quantitativo dell'azione amministrativa.

Articolo 36 - Responsabili dei Servizi

1. Ai Responsabili dei Servizi spetta la direzione dei servizi comunali, secondo le norme dettate dal Regolamento e la responsabilità della gestione del Servizio di competenza. Essi sono nominati, revocati e confermati con provvedimento del Sindaco.
2. I Responsabili dei Servizi provvedono ad organizzare gli uffici dei servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco e della Giunta Comunale.

Articolo 37 - Funzioni dei Responsabili dei Servizi

1. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi esercitano le funzioni loro attribuite e compiono gli atti loro delegati applicando gli indirizzi fissati dagli organi di governo.
2. Sono attribuiti ai Responsabili tutti i compiti di cui al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, o da altre disposizioni normative.
3. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi possono delegare le proprie funzioni al personale appartenente al proprio Servizio, con atto scritto e indicando specificatamente l'ambito della delega.

Articolo 38 - Incarichi di Responsabili dei Servizi e di alta specializzazione

1. La copertura dei posti di Responsabili dei Servizi o degli Uffici e di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della Giunta, di diritto privato, previa procedura selettiva volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.
2. Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i Responsabili e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
3. I contratti previsti al comma 1 non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

Articolo 39 - Incarichi e Collaborazioni Esterne

1. Gli Incarichi e le Collaborazioni Esterne sono affidati secondo le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, a soggetti in possesso di adeguata e particolare specializzazione, anche universitaria;
2. Le modalità ed i presupposti per il conferimento degli incarichi esterni sono stabiliti dal Regolamento Comunale per il conferimento degli Incarichi Esterni (stralcio Regolamento Organizzazione Uffici e Servizi);
3. La pubblicità degli incarichi conferiti all'esterno avviene secondo le modalità stabilite dalla legge, tempo per tempo vigente;
4. Sono esclusi dall'applicazione del requisito della specializzazione universitaria e dell'obbligo di applicare e pubblicizzare procedure comparative gli Incarichi di componente degli organi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e degli organismi operanti nell'ambito del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.
5. Il Consiglio Comunale approva annualmente un programma relativo agli Incarichi di studio, ricerca, consulenza, presupposto essenziale per l'affidamento di detti incarichi a soggetti estranei all'Amministrazione.
6. Con il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di Incarichi di Collaborazione, di Studio o

di Ricerca, ovvero di Consulenze, a soggetti estranei all'Amministrazione. Con il medesimo Regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli Incarichi e Consulenze. L'affidamento di Incarichi o Consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Articolo 40 - Uffici alle dipendenze degli organi politici e di controllo interno

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere la costituzione di Uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori.
2. Il Comune istituisce e attua i controlli interni secondo un'organizzazione da svolgersi secondo i principi contenuti nel Titolo VI (Controlli), Capo III (Controlli interni) del D.Lgs. n. 267/2000 la cui competenza può essere attribuita ad appositi Uffici.

Articolo 41 - Conferenza dei Responsabili dei Servizi

1. È istituita la Conferenza dei Responsabili dei Servizi, la quale opera sotto la presidenza del Segretario Comunale. Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi stabilisce la disciplina della Conferenza.

Articolo 42 - Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo regionale.
2. Il Consiglio Comunale può stipulare Convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario Comunale.
3. Il Segretario Comunale esercita le funzioni e i compiti attribuitigli dalla legge ed è responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza all'interno del Comune, salvo diversa e motivata designazione.

Articolo 43 - Vicesegretario

1. Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere un Vicesegretario, individuandolo in uno dei dipendenti appartenente alla categoria D, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o scienze politiche, o economia e commercio o altro diploma di laurea equipollente.
2. Il Vicesegretario collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce automaticamente in caso di assenza o impedimento.

TITOLO V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 44 - Titolari dei diritti

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune:
 - a) ai cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
 - b) ai cittadini non residenti che ne facciano richiesta e che nel Comune esercitino e possano documentare la propria attività prevalente di lavoro o di studio;
 - c) agli stranieri e agli apolidi residenti nel Comune o a coloro che ne facciano richiesta e che vi svolgano e possano documentare la propria attività prevalente di lavoro o di studio.
2. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.

Articolo 45- Libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative dei cittadini e ne facilita la comunicazione con l'Amministrazione, promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Viene istituito un Albo di tutte le libere forme associative dei cittadini che ne facciano richiesta. È condizione necessaria per ottenere l'iscrizione che l'associazione abbia una struttura democratica e finalità non contrastanti con l'interesse pubblico.
3. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali, il Comune può istituire Consulte Tematiche, composte da gruppi o associazioni, con particolare attenzione a problematiche d'interesse sociale.
4. Le Consulte vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.
5. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati è disciplinata da apposito regolamento relativo sia all'erogazione di sovvenzioni e ausili finanziari, sia alla concessione in uso di beni pubblici.

Articolo 46 - Partecipazione popolare

1. Tutti i soggetti di cui al precedente art. 44 possono proporre agli organi del Comune petizioni, sottoscritte da almeno il 20% degli aventi diritto e depositate presso la Segreteria Comunale. Per la presentazione non è richiesta alcuna particolare formalità. Il Regolamento determina modalità, forme e tempi della risposta, che deve essere comunque resa entro due mesi.
2. I Capigruppo, opportunamente riuniti dal Sindaco, stabiliscono quali petizioni siano avviate per il relativo esame alle Commissioni Consiliari competenti o in alternativa al Consiglio Comunale, in base ai criteri stabiliti dal Regolamento.
3. Sul medesimo argomento oggetto di petizione, una volta trattato, non può essere presentata ulteriore petizione di identico contenuto.
4. I soggetti di cui al precedente art. 44 esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio Comunale presentando un progetto, accompagnato da una relazione illustrativa, sottoscritta da almeno il 20% degli aventi diritto al voto, tali firme dovranno essere raccolte nei tre mesi precedenti il deposito, secondo modalità stabilite dal Regolamento di cui al precedente comma 2.
5. Il Consiglio Comunale delibera nel merito della proposta di iniziativa popolare entro i tempi stabiliti dai Capigruppo e comunque non oltre tre mesi dal deposito del testo, sottoscritto presso la Segreteria Comunale.
6. Le proposte di cui al precedente comma 4 sono equiparate alle proposte di deliberazione ai fini dei pareri previsti dalla legge.
7. I medesimi soggetti di cui all'art. 44 possono presentare istanze ai competenti organi del Comune nelle materie di competenza locale e per promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
8. Le istanze vanno sottoposte all'esame del Servizio competente, che deve compiere l'istruttoria entro il termine di trenta giorni e trasmetterle all'organo competente. Questo deve assumere le decisioni finali, entro i successivi trenta giorni. Il termine di cui sopra può essere interrotto, previa comunicazione, nel caso in cui l'istruttoria richieda accertamenti od indagini particolari.

Articolo 47 - Consultazione della popolazione

1. Il Comune può consultare la popolazione, o parti di questa, in ragione dell'oggetto della Consultazione medesima, attraverso assemblee, questionari, sondaggi di opinione e altre modalità, disciplinati dal Regolamento di cui all'articolo precedente e che possono prevedere l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.
2. La Consultazione è indetta dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta o di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Comunale.
3. Il Sindaco provvede affinché le risultanze della Consultazione siano tempestivamente esaminate dal Consiglio, secondo le modalità individuate dal Regolamento di cui all'articolo precedente. Di essa viene data adeguata pubblicità nelle forme ritenute più idonee.

Articolo 48 - Referendum

1. Sono previsti Referendum su materie di esclusiva competenza locale. I Referendum possono essere Consultivi, Propositivi o Abrogativi.
2. La competenza per l'indizione del Referendum è attribuita al Sindaco previa delibera del Consiglio Comunale. Per la proposta di Referendum è richiesta la sottoscrizione di almeno il 20% degli aventi diritto al voto. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore, composto da almeno dieci cittadini aventi diritto.
3. Non possono essere sottoposti a Referendum:
 - a) lo Statuto, il Regolamento del Consiglio Comunale, lo Statuto delle Aziende Speciali e gli atti di costituzione di Società per Azioni e Società a Responsabilità Limitata;
 - b) il Bilancio Preventivo ed il Rendiconto;
 - c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
 - d) le deliberazioni di assunzione di mutui o di emissione di prestiti;
 - e) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del comune presso Enti, Aziende o Istituzioni;
 - f) gli atti relativi al personale del Comune;
 - g) gli atti che garantiscono diritti delle minoranze stabiliti dalla legge;
 - h) le espropriazioni per pubblica utilità;
 - i) questioni attinenti sanzioni amministrative;
 - j) Strumenti Urbanistici Generali e relativi Strumenti Attuativi.
4. È vietata la riproposizione di Referendum, sul medesimo argomento, per un periodo di anni cinque.
5. Quando il Referendum sia stato indetto, il Consiglio Comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che il Consiglio non debba esprimersi per obbligo o entro un termine fissato dalla legge, oppure salvo che con delibera, adottata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, non decida altrimenti per ragioni di particolare necessità e urgenza.
6. La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un arco di tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte di un comitato tecnico composto dal Segretario del Comune e da un Giudice Togato nominato dal Tribunale.
7. Il Consiglio Comunale deve pronunciarsi sull'oggetto del Referendum entro tre mesi dal suo svolgimento, se ha partecipato al voto almeno il cinquanta per cento + uno degli aventi diritto per i Referendum Propositivi o Abrogativi, e un terzo degli aventi diritto per i Referendum Consultivi. L'obbligo di pronuncia sussiste solo nel caso in cui il quesito referendario sia stato approvato a maggioranza assoluta dei voti validi.
8. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno. Le votazioni referendarie non possono essere tenute nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo.
9. Il Regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, nonché le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme del Referendum dei sottoscrittori e dei presentatori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Articolo 49 - Diritto di informazione

1. Il Comune garantisce l'informazione riguardante l'organizzazione e la sua attività, condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica e la realizza tramite il proprio sito istituzionale, realizzato nel rispetto dei requisiti di accessibilità previsti dalla normativa, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione fissati dalla legge e per mezzo della stampa e altri strumenti di informazione e comunicazione di massa.
2. Il Comune ha un Albo Pretorio informatico per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. Il collegamento all'Albo è presente nella prima pagina del sito internet istituzionale in uno spazio idoneo a consentirne la massima accessibilità.

TITOLO VI

FINANZA, CONTABILITÀ E CONTROLLO

SULLA GESTIONE

Articolo 50 - Attività finanziaria ed impositiva del Comune

1. Il Comune ha autonomia finanziaria ed impositiva nel rispetto delle leggi di coordinamento della Finanza Pubblica.
2. L'autonomia finanziaria si fonda su certezza di risorse proprie e attribuite.
3. La potestà impositiva si esercita nel campo delle Imposte, delle Tasse e delle Tariffe.
4. Il Comune applica le Imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi e applica le Tasse, le Tariffe e le Contribuzioni in relazione ai costi dei Servizi determinati in relazione a parametri di efficienza ed economicità.

Articolo 51 - Ordinamento contabile del Comune

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dalla normativa statale, nonché dal Regolamento Comunale di Contabilità.

Articolo 52 - Programmazione di Bilancio

1. Lo schema di Bilancio di Previsione con valenza triennale e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti dalla Giunta Comunale e da questa presentati al Consiglio Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge e dal Regolamento di Contabilità.
2. Le Aziende Speciali e le Istituzioni sono tenute a presentare il loro schema di bilancio al Consiglio Comunale, almeno quindici giorni prima della presentazione del Bilancio Comunale, al fine di consentire le iscrizioni attive e passive riguardanti i loro bilanci.

Articolo 53 – Rendiconto della gestione

1. Il Rendiconto della Gestione, con i relativi allegati, viene presentato secondo le modalità e i termini stabiliti dalla legge e dal Regolamento di Contabilità.

Articolo 54 - Gestione di Bilancio e Piano Esecutivo di Gestione

1. Sulla base del Bilancio di Previsione e del Piano Esecutivo di Gestione i Responsabili dei Servizi sono responsabili della gestione delle risorse pubbliche in conformità ai principi e alle specifiche attribuzioni indicati dalla legge.
2. Il Piano Esecutivo di Gestione ripartisce per centri di responsabilità le risorse e gli interventi contenuti nel Bilancio di Previsione finanziario, determinando gli obiettivi di gestione.
3. I Responsabili dei Servizi, preso atto degli stanziamenti assegnati e della qualità e quantità delle prestazioni da erogare alla collettività, seguendo gli indirizzi politici formulati dagli organi di governo, articoleranno gli interventi secondo ordini di priorità, cercando di ottimizzare nel corso dell'intero esercizio l'utilizzo delle risorse.
4. A tal fine, è di competenza dei Responsabili dei Servizi la gestione finanziaria, sia sotto l'aspetto dell'entrata (per l'accertamento, la riscossione ed il versamento), che sotto l'aspetto della spesa (per l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento), in conformità al Regolamento di Contabilità e/o da apposito regolamento.

Articolo 55 - Controllo di Gestione

1. Il Comune attua, ai sensi della normativa in vigore, il Controllo di Gestione, al fine di garantire livelli ottimali di efficacia, di efficienza e di economicità nello svolgimento della sua azione, tramite verifiche periodiche.
2. La struttura dell'unità responsabile dell'attività di Controllo di Gestione, la determinazione delle unità organizzative a livello delle quali articolare il piano dei centri di costo, le modalità di individuazione degli obiettivi e di rilevazione delle risorse utilizzate, degli indicatori, nonché la frequenza di elaborazione e di presentazione delle rendicontazioni sono stabiliti dal Regolamento di Contabilità.

Articolo 56 – Patrimonio

1. I beni immobili appartenenti al Patrimonio Comunale sono gestiti con criteri di economicità e di efficienza.
2. La cessione a terzi dei beni immobili avviene esclusivamente a prezzi di mercato, con le procedure previste dalla legge e dal Regolamento Comunale.

Articolo 57 - Organo di Revisione

1. Il Consiglio Comunale nomina l'Organo di Revisione secondo le norme di legge.
2. L'Organo di Revisione dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Non possono essere nominati Revisori coloro che ricoprono lo stesso incarico presso Aziende Speciali in cui partecipi il Comune.
4. Non possono essere inoltre nominati Revisori i Consiglieri Comunali, coloro che abbiano un rapporto di servizio o interessi diretti con l'Amministrazione Comunale e con le Aziende Speciali comunali, i componenti di Amministrazione e di Controllo, del Collegio Sindacale e degli organismi di Revisione di società partecipate dall'Ente, anche indirettamente, gli Amministratori ed i dipendenti dell'Istituto di Credito concessionario o Tesoriere del Comune e coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.
5. È causa di decadenza la cancellazione o sospensione dal ruolo dei Revisori ufficiali dei conti, oppure dall'Albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri, la mancata redazione della relazione al Rendiconto del Comune e l'omissione degli altri adempimenti previsti dalla legge che determinano la decadenza.
6. Il Sindaco può proporre la decadenza di un Revisore a causa di un grave impedimento, di carattere permanente o temporaneo, che comprometta, per lungo periodo, l'esercizio continuativo dell'attività di revisione.

Articolo 58 - Attività dell'Organo di Revisione

1. Le funzioni dell'Organo di Revisione sono stabilite dalla legge.
2. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferiscono entro cinque giorni al Consiglio Comunale.
3. I Revisori, possono ottenere dal Sindaco, dagli Assessori e dai Responsabili dei Servizi notizie ed informazioni su affari determinati e compiere accertamenti diretti.
4. Per gli atti sui quali è richiesto il parere degli Organi di Revisione, tale parere deve essere acquisito prima che la proposta sia sottoposta all'esame dell'organo competente.
5. L'Organo di Revisione assiste alle sedute del Consiglio Comunale quando si discutono il Bilancio Preventivo ed il Rendiconto. Lo stesso può essere invitato ad assistere alle sedute degli organi del Comune ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

TITOLO VII

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO D'ACCESSO - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Articolo 59 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi

1. Il Comune garantisce, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi e delle norme stabiliti dalla legge e dal presente Statuto. L'effettivo esercizio del diritto di accesso, anche attraverso la costituzione dell'ufficio relazioni col pubblico.
2. Sono pubblici i provvedimenti finali emessi dagli organi e dai Responsabili dei Servizi del Comune, anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge. La conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati.

Articolo 60 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. Nelle materie di propria competenza il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legge.

Articolo 61 - Ordine di trattazione delle richieste di atti

1. Nella trattazione di pratiche che riguardino interessi di persone fisiche o giuridiche (autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc.) è obbligatorio l'ordine cronologico della protocollazione. La disciplina per i casi di urgenza è regolata previamente e resa pubblica.

Articolo 62 - Istruttoria pubblica

1. La responsabilità del procedimento amministrativo, la partecipazione degli interessati allo stesso procedimento e le modalità dell'istruttoria pubblica sono regolati, nell'ambito della legge, da apposito Regolamento. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal Regolamento.

Articolo 63 - Tutela della riservatezza

1. Nel trattamento dei dati personali il Comune informa la propria azione alla tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dalla legge.
2. Ai fini di cui al primo comma adegua il proprio ordinamento e adotta misure per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 64 - Difensore Civico

1. Al fine di garantire i cittadini contro atti lesivi dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa, il Comune attribuisce, previa convenzione con la Regione, lo svolgimento delle predette funzioni al Difensore Civico Territoriale.
2. Il Difensore Civico Territoriale interviene, su richiesta di cittadini singoli ed associati, presso l'Amministrazione Comunale, le Aziende Speciali, le Istituzioni, le Concessioni di Servizi, i Consorzi e le Società che gestiscono servizi pubblici di competenza comunale, in riferimento a provvedimenti, atti e comportamenti ritardati, omessi o irregolarmente compiuti.
3. A tale scopo egli può invitare il Responsabile del Servizio interessato a trasmettergli, entro un termine da lui fissato, documenti, informazioni e chiarimenti senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio. Può, altresì, richiedere di procedere all'esame congiunto della pratica che è oggetto del suo intervento.
4. Acquisite le documentazioni e le informazioni necessarie, egli comunica al cittadino o all'associazione istante le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa.
5. Segnala al Responsabile del Procedimento le irregolarità ed i vizi procedurali rilevati, invitandolo a procedere ai necessari adeguamenti e, ove trattasi di ritardo, indicandogli un termine per l'adempimento.
6. Comunica, altresì, agli organi sovraordinati, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi riscontrati.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 65 - Revisione dello Statuto

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale secondo le procedure previste dall'art. 6, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto.

Articolo 66 - Adozione dei regolamenti

1. Il Regolamento del Consiglio Comunale è deliberato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.
2. Gli altri Regolamenti richiamati nel presente statuto e per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono deliberati entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto medesimo.

Articolo 67 - Disciplina transitoria e finale

1. Sino all'entrata in vigore dei Regolamenti di cui al precedente articolo continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della legge o dello statuto medesimo.
2. Quando si fa riferimento ai Consiglieri si intende compreso anche il Sindaco, tranne che la disposizione non lo escluda esplicitamente. Quando la disposizione si riferisce ad una frazione del numero dei Consiglieri, questa si intende sempre arrotondata aritmeticamente.